



**UNIVERSITÀ DI CAGLIARI**



A.D. MDLXII

**UNIVERSITÀ DI SASSARI**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE,  
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL  
TERRITORIO

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PREMIALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA**, ai sensi dell'art. 13, co. 2, della Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, *"Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna"*.

**TRA**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione, nella persona del Direttore, Dott. Gianluca Cadeddu, domiciliato per la carica presso il medesimo Centro Regionale di Programmazione, in Cagliari, via Mameli n. 88 (di seguito denominata "RAS")**

**E**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Giovanni Melis, domiciliato per la carica presso la medesima Università, in Cagliari, in via Università n. 40;**

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Attilio Mastino, domiciliato per la carica presso la medesima Università, in Sassari, in piazza Università n. 21.**

## **PREMESSE**

Vista la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", in particolare l'art. 13, comma 2, che prevede l'istituzione di un sistema premiale per stimolare una virtuosa competitività tra i ricercatori e far crescere il livello qualitativo delle Università sarde;

Visti gli Statuti delle Università di Cagliari e di Sassari;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna del 17.11.2009, n. 51/32, in base alla quale si propone di dare attuazione al suddetto sistema premiale a favore dei proponenti di progetti di ricerca giudicati idonei, ma non finanziati, su bandi a livello internazionale, comunitario e nazionale, quale stimolo per la prosecuzione dell'attività di ricerca e incentivo alla partecipazione ai bandi successivi;

Tenuto conto che in detta deliberazione si stabilisce altresì che il valore del premio sia rapportato al 30% del costo della quota di progetto direttamente riferibile all'unità di ricerca sarda, ed in ogni caso, che non sia superiore ai 10.000 euro;

## **CONVENGONO E STIPULANO**

quanto segue, con le premesse facenti parte integrante della Convenzione.

### **Art. 1 – Finalità.**

La presente Convenzione disciplina le modalità di attuazione del sistema premiale previsto dall'art. 13, comma 2, della L.R. del 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in Sardegna", finalizzato a stimolare e incentivare la partecipazione dei docenti e dei ricercatori delle Università di Cagliari e di Sassari a bandi di ricerca internazionale, comunitari e nazionali, e a far crescere il livello qualitativo delle Università sarde.

### **Art. 2 – Entità del premio.**

Il valore del singolo premio dovrà essere rapportato al 30% del costo della quota di progetto direttamente riferibile all'unità di ricerca sarda, fino a un tetto massimo di 10.000 euro.

### **Art. 3 – Modalità di erogazione del premio.**

I due Atenei di Cagliari e di Sassari si impegnano a redigere apposite graduatorie unitarie per tipologia di bando, nelle quali l'ordine di inserimento sarà determinato dal punteggio che era stato acquisito nei relativi bandi dai responsabili delle unità di ricerca premiate. Dette graduatorie verranno trasmesse al Direttore del Centro Regionale di Programmazione della RAS.

In sede di attribuzione dei premi, dovrà essere data priorità alla graduatoria relativa ai progetti di ricerca internazionale e comunitaria valutati positivamente ma non finanziati. L'attribuzione del premio verrà effettuata a partire dai progetti che hanno ottenuto il punteggio più elevato e proseguirà con lo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stanziato.

Ai due Atenei sardi verrà assegnato in unica soluzione l'importo complessivo a cui ammontano i premi per ciascuna Università, nei limiti dello stanziamento destinato al sistema premiale per la ricerca, ai sensi della L.R. n. 7/2007.

Gli uffici dell'amministrazione centrale degli Atenei provvederanno all'immediata distribuzione dei premi ai responsabili delle unità di ricerca premiate mediante trasferimento delle somme alle strutture di afferenza dei beneficiari.

**Art. 4 – Condizioni di fruibilità del premio.**

Preliminarmente all'accettazione del premio, ciascun beneficiario sottoscriverà una dichiarazione con la quale si impegna ad utilizzare il premio per finanziare ulteriore attività progettuale su tematiche analoghe, con cui partecipare a successivi bandi in ambito internazionale, comunitario e nazionale. Tutti i partecipanti all'unità possono usufruire del premio per le finalità sopraindicate, previa autorizzazione da parte del responsabile.

**Art. 5 – Norme finali.**

La presente convenzione, se non modificata, si considera valida tra le parti per il funzionamento del sistema premiale della ricerca.


Ogni anno, gli Atenei di Cagliari e Sassari, comunicheranno alla RAS i bandi per i quali troveranno applicazione le norme della presente convenzione.

L'assegnazione del premio ai beneficiari seguirà la regola dell'alternanza, in base alla quale i vincitori di ciascun anno non potranno beneficiare del premio nell'anno successivo.

Per quanto riguarda lo stanziamento relativo all'esercizio 2009, verranno presi in considerazione i progetti valutati positivamente ma non finanziati relativi al bando PRIN 2007 e al VI Programma Quadro.

Cagliari, 24/03/2010

Direttore Centro Regionale di Programmazione  
Dott. Gianluca Cadeddu



Rettore Università di Cagliari  
Prof. Giovanni Melis



Rettore Università di Sassari  
Prof. Attilio Mastino



L'Assessore della Programmazione  
Dott. Giorgio La Spisa

